**Allegato B**

# COMUNE DI TERNI

## Polizza ALL RISKS OPERE D'ARTE

## CIG:

**Durata:** **dalle ore 24.00 del _____**
**alle ore 24.00 del _____**

# POLIZZA DI ASSICURAZIONE

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

| | |
|---|---|
| **Assicurato**: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. |
| **Assicurazione**: | Il contratto di Assicurazione. |
| **Contraente**: | Il soggetto che stipula l'Assicurazione. |
| **Enti assicurati**: | Ogni cosa mobile che presenti interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico ed inoltre: le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; le cose di interesse numismatico; i beni librari, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico; le fotografie con relativi negativi o matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico, ivi comprese le opera d'arte realizzate da meno di 50 anni o il cui autore sia ancora vivente. In ogni caso è considerato ente assicurato ogni singolo bene ricompreso negli inventari. |
| **Furto**: | Il reato che si commette quando ci si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri. |
| **Indennizzo**: | La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. |
| **Limite di risarcimento**: | La somma che, per ogni sinistro, rappresenta il massimo esborso dovuto dalla Società. |
| **Polizza**: | Il documento che prova l'Assicurazione. |
| **Premio**: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
| **Rapina**: | Sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene. |
| **Rischio**: | La probabilità che si verifichi il sinistro. |
| **Scippo**: | Furto con strappo della cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. |
| **Sinistro**: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| **Società**: | L'impresa di assicurazione. |

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente/Assicurato dichiara, e tali dichiarazioni sono determinanti ai fini dell'efficacia del contratto di assicurazione, che:

a) agisce in qualità di proprietario per conto proprio e di chi spetta;
b) i rischi garantiti con la presente polizza non sono assicurati presso altre società;
c) la descrizione delle cose assicurate, la loro ubicazione e le modalità di custodia, protezione e sicurezza, sono conformi alle proprie dichiarazioni fornite agli assicuratori e determinano la precisa qualità e natura del rischio, sulla base delle quali sono state convenute le condizioni di assicurazione e di premio.

Il Contraente/Assicurato dichiara altresì:

d) che nelle ore di apertura al pubblico:
   - l'afflusso del pubblico è adeguatamente regolamentato con riguardo alla superficie ed alla cubatura dello spazio espositivo
e) che nelle ore di chiusura al pubblico:
   - è attivato un impianto antintrusione collegato a mezzo ponte radio o linea telegrafica punto - punto con istituto di vigilanza.

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizzerà l'Assicurato fino ad un massimo della somma assicurata nei modi e nei termini stabiliti nella presente polizza per le perdite e i danni materiali e diretti di qualunque tipo causati agli Enti Assicurati, anche se detenuti dal contraente a titolo di comodato allorché detti Enti si trovino all'interno dei Musei facenti parte dei "*Musei, dipendenze o depositi del Comune di Terni"* come meglio specificato nel paragrafo – "ENTI E CAPITALI ASSICURATI" – durante il periodo di validità della presente polizza, fermo restando termini, condizioni ed esclusioni stabiliti dal presente contratto.

## ESCLUSIONI

Questa Assicurazione non copre le perdite o danni ai beni assicurati causati:

**a)** da dolo del contraente e dell'Assicurato; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievi il dolo dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e di preposti che siano investiti di poteri decisionali nonché i dipendenti dell'Assicurato o persone cui i beni siano stati consegnati in affidamento o che ne abbiano la responsabilità;

**b)** da furto o sparizione quando tale furto o sparizione vengano scoperti nel corso di un normale inventario;

**c)** da lavoro effettuato nel corso di interventi di modifica, rifinitura, restauro, riparazione e ricorniciatura, pulitura straordinaria, salvo che siano autorizzati dalla Società;

**d)** alle cose assicurate da uso normale o deterioramento graduale, logorio, difetto intrinseco, ruggine od ossidazione, tarme, parassiti e animali nocivi;

**e)** da variazioni termo climatiche, estremi di temperatura o di luce, a meno che tale perdite o danni non siano la conseguenza di un evento garantito nel contratto;

**f)** mancato o difettoso funzionamento, relativamente alle opere che presentino componenti elettrici, elettronici o meccanici;

**g)** agli Enti Assicurati quando vengano posti all'esterno dei locali descritti in polizza, salvo quanto indicato al punto P) delle Condizioni Particolari di Polizza;

**h)** da perdite indirette di qualsiasi genere o da perdita di valore a causa di eventi non garantiti nel contratto;

**i)** da confisca o sequestro causati da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali;

**j)** atti di terrorismo come NMA2920 (Terrorism Exclusion Endorsement) salvo quanto previsto al punto S);

**k)** invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, confisca, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Locali Autorità, guerre e/o guerre civili dichiarate o meno.

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## Art.1 – Ambito territoriale

La presente Assicurazione si intende prestata per i sinistri verificatisi all'interno dei Musei indicati in polizza, comunque nei limiti e con le modalità descritte nel presente contratto, salvo quanto indicato ai punti P) – Q) – R) delle Condizioni Particolari di Polizza.

## Art. 2 –Dichiarazioni inesatte o reticenze

La Società determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte della Società. Tali dichiarazioni, oltre che nel presente contratto, sono contenute nella Proposta/Questionario che forma parte integrante del contratto assicurativo.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c.
Tali disposizioni si applicano anche a ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

## Art. 3 – Forma dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente Assicurazione debbono essere provati per iscritto.

## Art. 4 – Pagamento del premio e durata del contratto

A parziale deroga dell'art. 1901 del c.c. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura assicurativa dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.
Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Il pagamento effettuato dal Contraente/Assicurato direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del _____ e scadrà alle ore 24.00 del _____, senza tacito rinnovo alla scadenza. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annua con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 150 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

**Art. 5 – Variazione del rischio**

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro 15 giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio).
L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

**Art. 6 – Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla società di ogni aggravamento del rischio. Valgono in materia le norme previste dall'art. 1898 del c.c.

**Art. 7 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento dell'Assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, la Società ridurrà proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, salva la sua facoltà di recedere dall'Assicurazione ai sensi dell'art. 1897 c.c.

**Art. 8 – Cessazione del rischio**

Nel caso di cessazione del rischio durante l'assicurazione, l'assicurato non è liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non ha comunicato alla Società la cessazione della medesima. E' peraltro dovuto per intero il premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

**Art. 9 – Legge applicabile e giurisdizione**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle normi vigenti.

**Art. 10 – Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.

**Art. 11 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

**Art. 12 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Resta comunque convenuto che la Società, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può recedere dalla presente Assicurazione, con preavviso di 15 giorni.

**Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro**

Fermo il disposto degli artt. 1914 (Obblighi di salvataggio) e 1915 (Inadempimento dell'obbligo di avviso e di salvataggio) del Codice Civile il Contraente e/o l'Assicurato devono in caso di sinistro:

A) per furto e rapina

- sporgere denuncia all'Autorità competente e darne comunicazione mediante telex o telegramma o telefax seguito da raccomandata, alla Società indicando le circostanze nelle quali il furto si è verificato entro 24 ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque non oltre 3 giorni.
- Fornire alla Società una distinta particolareggiata del sinistro e dei beni trafugati.

B) Per tutti gli altri danni e/o perdite

- comunicare alla Società tutte le informazioni che si riferiscono all'avvenimento entro tre (3) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento:

*In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono inoltre:*

- compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni dalla Società che se ne assume ogni onere e responsabilità;
- fornire alla società ogni documento utile attestante l'integrità dell'opera colpita da sinistro prima dell'inizio della presente copertura assicurativa;
- fornire alla società o ai periti, da questi incaricati, quelle informazioni e prove al riguardo che la Società possa ragionevolmente richiedere.

**Art. 14 – Richiesta fraudolenta**

Qualora l'Assicurato avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente Assicurazione.

**Art. 15 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, per telex, per telegramma e per telefax agli indirizzi riportati in appresso e, per quanto riguarda le comunicazioni all'assicurato, all'ultimo indirizzo conosciuto dalla Società.

**Art. 16 – Produzione informazione sui sinistri**

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso entro tre mesi dalla scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla prima decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in un formato standard digitale aperto tramite file modificabili, e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
    a) sinistro agli atti, senza seguito;
    b) sinistro liquidato in data _____ con liquidazione pari a € _____;
    c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

**Art. 17 – Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

a) dalla Società o da un perito da questi incaricato con il Contraente o persona da Lui designata oppure, a richiesta da una delle Parti;
b) fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.
   Nel caso in cui le Parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo Perito e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. Il terzo Perito, su richiesta anche di un solo dei Periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.
   Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo Perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Dietro richiesta di una delle Parti, il terzo Perito sarà scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo è divisa per metà a carico dell'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.

**Art. 18 – Mandato conferito ai Periti**

I Periti devono svolgere le seguenti operazioni:

a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 16 i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**Art. 19 – Luogo e tempo del pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività delle garanzie e valutato il danno, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resta sospeso fino alla data di esecutività della sentenza.

## ENTI E CAPITALI ASSICURATI

La Società, nei termini, condizioni ed esclusioni stabiliti dal presente contratto, indennizzerà l'Assicurato entro il limite massimo per anno di Euro 6.000.000,00 (seimilioni) a primo rischio assoluto.
In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare per ciascun singolo sito museale, somme superiori a quanto di seguito descritto:

| **Ubicazione rischio** | **Valuta** | **Somme assicurate** |
|---|---|---|
| *1) Museo di Arte Contemporanea "Aurelio De Felice"*<br>Via Campofregoso, 98 - Terni | Euro | 6.000.000,00 |
| *2) Museo Archeologico*<br>Viale Campofregoso 118 – Terni<br>*3) Deposito*<br>Via Giandimartalo da Vitalone 6 – Terni | Euro | 1.000.000,00 |
| *4) Deposito*<br>Corso Vecchio 137 - Terni | Euro | 143.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| *5) Centro Visita e Documentazione area archeologica di Carsulae*<br>Voc. Carsoli 8 - Terni | Euro | 400.000,00 |
| *6) Mostra permanente di Paleontologia*<br>Largo L. Liberotti - Terni | Euro | 200.000,00 |
| *7) Palazzo Primavera*<br>Via G. Bruno 3 - Terni | Euro | 500.000,00 per un massimo di quattro mostre l'anno[1] |
| **TOTALE** | **Euro** | **8.243.000,00** |

## CONDIZIONI PARTICOLARI

*Le presenti Condizioni Particolari prevalgono sulle Condizioni Generali in caso di discordanza.*

### A) – SISTEMI DI SICUREZZA

E' condizione essenziale per l'efficacia della presente Polizza che:

a) Tutti i sistemi di protezione e di sicurezza dichiarati alla Società o da essa richiesti, predisposti per la sicurezza dei beni assicurati presso i locali dell'assicurato indicato nel contratto, siano stati inseriti e completamente funzionanti quando detti locali non sono aperti per il normale svolgimento dell'attività o in assenza di un responsabile autorizzato; tali protezioni non devono essere rimosse né modificate a detrimento degli interessi della società, senza il suo preventivo consenso scritto.
b) Nel caso in cui l'Assicurato riceva comunicazione o venga a conoscenza del ritiro della sorveglianza da parte della Polizia o di altro Istituto per la sicurezza (che sia stato o meno specificamente dichiarato alla Società), dovrà informare immediatamente la Società confermando per iscritto tale notizia o circostanza.

### B) – DEBITA DILIGENZA

L'Assicurato deve usare la dovuta diligenza e fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per evitare o diminuire qualunque perdita o danno dei beni assicurati.

### C) – NOTIFICA DEL SINISTRO

L' Assicurato notificherà per iscritto alla Società nel più breve tempo possibile ogni perdita, danno o evento che possa originare una richiesta di risarcimento.

[1] Il sito ospita solo mostre temporanee

**D) – PROVA DEL SINISTRO**

L'Assicurato nel caso di perdita o danno ai beni assicurati dovrà a proprie spese, dietro ragionevole richiesta della Società, fornire tutte quelle informazioni e prove che si riferiscono ai beni persi o danneggiati, circa la qualità, quantità e valore ed alle circostanze della perdita o del danno che egli sarà in grado di fornire e dovrà cooperare con la Società o loro rappresentanti nell'indagine e/o nella definizione del danno.

**E) – DANNI PARZIALI**

In caso di perdita o danneggiamento parziale di uno degli articoli assicurati nell'ambito della presente assicurazione, agli effetti del risarcimento, l'ammontare del danno sarà costituito dal costo delle spese del restauro, maggiorate del deprezzamento subito.

In nessun caso l'ammontare del risarcimento potrà essere superiore alla somma assicurata o al valore del singolo bene danneggiato.

**F) – BASE DI VALUTAZIONE**

Qualora venga avanzata richiesta di risarcimento relativa ai beni assicurati nella presente polizza, la valutazione di tali beni al fine della liquidazione sarà effettuata come segue:

1) per opere d'arte identificate attraverso una catalogazione ed una stima fornita dal Comune di Terni agli Assicuratori prima del verificarsi del sinistro, e da quest'ultimi accettata al valore indicato in polizza ovvero a stima accettata;
2) per opere d'arte non identificate e non catalogate, l'assicurazione si intenderà prestata sulla base del valore commerciale.

**G) – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

La copertura viene prestata a Primo Rischio Assoluto, senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

**H) – COPPIE, SETS E PARURES**

In caso di perdita o danno di quei beni assicurati che hanno un valore speciale o incrementato perché facenti parte di una coppia, un set o una parure, qualunque indennizzo agli effetti della presente Polizza terrà conto di tale valore speciale o incrementato quando l'ammontare della perdita o del danno verrà calcolato.

**I) – ALTRE ASSICURAZIONI**

Questa Polizza non copre: perdite o danni che, al momento del loro verificarsi, siano coperti, o sarebbero, in assenza del presente contratto, coperti da un'altra o da altre assicurazioni,

tranne che per il valore eccedente l'ammontare che sarebbe stato esigibile in virtù di tale altra/e assicurazione/i, qualora la presente non fosse stata effettuata.

## L) – ALTRE ASSICURAZIONI

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa a essa spettante, nei confronti dei dipendenti o lavoratori a progetto o stagisti del Comune di terni e dei loro fornitori/o consulenti salvo il caso di dolo o colpa grave.

## M) – PROPRIETA' DELL'OPERA A SEGUITO DI UN RISARCIMENTO TOTALE

Se il bene, per il quale l'Assicurato/Contraente è stato indennizzato a seguito di una perdita, viene recuperato, l'Assicurato/Contraente riacquisterà il bene dagli Assicuratori. Se il bene non è stato danneggiato, l'Assicurato/Contraente concorda di pagare lo stesso importo che gli Assicuratori hanno pagato allo stesso Assicurato/Contraente.

Se il bene è stato danneggiato, l'Assicurato/Contraente avrà diritto di riacquistare il bene recuperato. L'Assicurato/Contraente pagherà agli Assicuratori il valore commerciale del bene nello stato in cui si trova al momento del recupero o, se restaurabile, dopo effettuato l'intervento di restauro.

Nei casi in cui gli Assicuratori, a seguito di un danno, abbiano provveduto alla liquidazione totale della somma assicurata, rinunciano espressamente al diritto, a loro spettante, di esigere la proprietà dell'opera, rimanendo la stessa di proprietà dell'Assicurato/Contraente.

## N) – ONERI FISCALI (NON OPERANTE)

L'Assicurato dichiara che le opere d'arte assicurate con la presente sono d'interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge del 6.7.2002, n. 137; pertanto sono esenti da imposte ai sensi di legge n°53 del 28.2.1983.

## O) – SEDI COMUNALI NON DESTINATE A MUSEO

A parziale deroga di quanto indicato nell'Oggetto dell'Assicurazione la garanzia è estesa a luoghi diversi da musei, pinacoteche, luoghi d'arte e depositi in genere, purché facenti parte della proprietà del comune di Terni e fino ad un massimo di Euro 100.000,00 per ogni opera d'arte e con il massimo di Euro 300.000,00 per ogni singola ubicazione ed a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza corrispondono almeno a quelli descritti in polizza al punto T).

## P) – CLAUSOLA DI DEROGA PER L'ESPOSIZIONE DI OPERE ALL'APERTO

In deroga a quanto previsto al punto G dell'articolo ESCLUSIONI, si conviene tra le Parti che la garanzia è estesa a coprire i danni e le perdite, materiali e diretti, che potessero colpire le opere assicurate durante la loro esposizione in mostra all'aperto. Ferme le esclusioni di cui all'art. ESCLUSIONI delle Condizioni Generali di Assicurazione sono anche esclusi dalla copertura assicurativa i danni e le perdite causati da:

1) uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, bagnamento;
2) variazioni termo climatiche comunque verificatesi;
3) atti vandalici;
4) furto totale o parziale,
5) ruggine e/o ossidazione ed in generale danni estetici causati da vizio proprio o qualità insita delle opere assicurate;
6) guano, escrementi e urina in genere.

Nel caso l'Assicurato e/o il Contraente garantiscono sorveglianza armata ininterrotta nelle 24 h, possono essere incluse in copertura anche le seguenti garanzie:

a) furto parziale e furto totale delle opere assicurate;
b) rapina, quando la sottrazione delle opere avvenga mediante violenza o minaccia alla persona;
c) rigatura, graffiatura, scrostatura, ammaccatura ed in generale danni derivanti da azioni di sabotaggio e vandalismo.

## Q – MOVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEL MUSEO O DA SEDE A SEDE DEI MUSEI O DEPOSITI FACENTI PARTE DEL COMUNE DI TERNI

A parziale deroga di quanto indicato nell'Oggetto dell'Assicurazione la garanzia è estesa a le movimentazioni di opere d'arte effettuate all'interno dei musei o depositi del Comune di Terni o da sede a sede, sempreché dette sedi siano di proprietà del Comune di Terni e, comunque, non al di fuori della provincia stessa. Tale estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 300.000,00 per ogni singola movimentazione/ trasporto.

Durante tali trasporti e movimentazioni, la garanzia è subordinata all'utilizzo da parte dell'Assicurato/Contraente di trasportatori e imballatori specializzati. Fino all'importo di Euro 300.000,00 per opera e per mezzo, sono considerati specializzati anche i dipendenti dei musei.

## R – RESTAURATORI, CORNICIAI, TRASPORTATORI E MAGAZZINI

A parziale deroga di quanto indicato nell'Oggetto dell'Assicurazione la garanzia è estesa ad opere in deposito temporaneo presso restauratori, corniciai, trasportatori e magazzini anche se al di fuori della Provincia di Terni e fino ad un massimo di Euro 100.000,00 per ogni opera d'arte e con il massimo di Euro 300.000,00 per ogni singola ubicazione.

La garanzia è prestata a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza corrispondano almeno a quelli descritti in polizza.

Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.

La Società Assicuratrice rinuncia altresì a rivalersi, salvo nei casi di dolo e/o colpa grave, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporti di oggetti d'arte.

**S – DANNI INDIRETTI**

A parziale deroga di quanto al punto h) dell'articolo ESCLUSIONI si intendono inclusi in garanzia le perdite indirette di qualsiasi genere fino ad un importo massimo di Euro 10.000,00 per anno assicurativo.

**T – OGGETTI D'ARTE ACQUISITI DURANTE IL PERIODO DI COPERTURA**

Nel caso di acquisizione e/o comodato da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d'arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s'impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 10 % del valore degli oggetti già assicurati. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 30 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che,s e rientranti nel suindicato limite del 10% verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell'arco dell'anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente/Assicurato o restituzioni di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.

**S – PROTEZIONE E SICUREZZA**

Valide esclusivamente per i punti:

O – SEDI COMUNALI NON DESTINATE A MUSEO

Q – RESTAURATORI, CORNICIAI, TRASPORTATORI E MAGAZZINI

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che:

A. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterni, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

1. serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
2. inferriate di ferro a piena sezione dello spessore di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm., oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq. Clausola 24 A (Mezzi di chiusura).

Sono pertanto esclusi – quando non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

**T – TERRORISMO**

A parziale deroga di quanto indicato alla lett. L) dell'art. 4 "Esclusioni", si intendono inclusi in garanzia i danni e/o perdite derivanti da atti di terrorismo che colpiscano gli Enti Assicurati presso la sede espositiva; per atto di terrorismo si intende un atto che, con l'uso di forza o violenza, da parte di una persona/e, sia che agisca da sola/e o per conto o in connessione con una qualsiasi organizzazione/i, sia commesso per ragioni politiche, religiose o ideologiche incluse le intenzioni di influenzare un governo e/o di creare il panico per tali scopi.

**Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010**

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
   La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.